

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 14 DEL 20.03.2018

OGGETTO: SERVIZIO MAILUP CONSOLE - CIG Z4322AE4AF

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 113.353 del 20.12.2017 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2015;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 11.01.2018 con il quale si è provveduto ad assegnare ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale a norma dell'art.8 del DPR n. 254/2005;

Vista la necessità di disporre di una piattaforma in grado sia di trasmettere le newsletter con le quali sono abitualmente diffuse presso il pubblico le attività e le iniziative camerali sia di gestire gli archivi contenenti gli indirizzi di posta elettronica degli stakeholders;

Considerato che la Camera di Commercio di Viterbo si è avvalsa anche lo scorso anno del servizio MailUP Console fornito da MailUp S.p.A. con sede legale in Viale Francesco Restelli, 1 - 20124 MILANO MI P.IVA e C.F. 01279550196 il quale permette di coprire le suddette esigenze di comunicazione in maniera rapida ed efficiente;

Vista la proposta n. SS00437/0318 ricevuta in data 07.03.2018 dalla società fornitrice (prot. 3113 del 08.03.2018) la quale prevede le medesime condizioni economiche, pari ad euro 367+IVA, per il rinnovo del servizio MailUP Console per ulteriori 12 mesi;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

Considerato, tuttavia, che la Legge n. 208 del 28/12/2015 ("Legge di Stabilità 2015"), all'art. 1 comma 502, stabilisce quanto segue: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

Preso atto che nel caso di specie il servizio da affidare ammonta ad euro 367 + IVA, per un totale di € 447,74 e che quindi l'importo complessivo è inferiore ad euro 1.000,00;

Vista, pertanto, la possibilità di procedere, in favore della MailUp S.p.A. ad un affidamento diretto extra-MEPA;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018 con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Viste le disposizioni del D.Lgs 192/2012 "Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali" e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

Preso atto del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo all'"Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in vigore dal 19/4/2016 , nella sua versione aggiornata a seguito del Decreto correttivo n. 56 del 19/4/2017 ;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo - nella versione aggiornata - ai sensi del quale - le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 c.1, 34 e 42, possono procedere "mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visto l'art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Considerato che, nella more della piena attuazione dell'accorpamento delle Camere di Rieti e Viterbo, si rende necessario comunque garantire la continuità di esecuzione di lavori, forniture e servizi - funzionali alla piena operatività degli uffici camerali;

Ritenuto, pertanto, opportuno, sia per non ledere le aspettative dell'eventuale nuovo contraente anche alla luce del principio di proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;- sia per non aggravare ulteriormente il procedimento, assicurare il servizio in argomento;

Ritenuto opportuno, visto l'approssimarsi della scadenza del servizio al 19.03.2018, affidare per il periodo dal 20.03.2018 al 19.03.2019 alla Mailup s.p.a. il medesimo servizio, anche alla luce della disponibilità e correttezza finora dimostrata dalla stessa nei rapporti con l'Ente e tenuto conto che sulla base del preventivo presentato in data sono state mantenute le medesime condizioni dell'affidamento precedente ;

Ritenuto, comunque, necessario, riservarsi, fin d'ora, il diritto di recedere anticipatamente dal contratto qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale, con connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico.

Preso atto che il costo della fornitura/servizio - quantificato in base ai prezzi dell'ultimo contratto, e considerati anche quelli comunemente applicati - è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 35, e che, pertanto, vi sono gli estremi per un affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. A);

Rilevato che siffatta fornitura ha carattere ripetitivo, e ritenuto, quindi, di poter adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Visto l'art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di contratti sotto soglia, "Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario.";

Considerato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 81 comma 2, ai fini dell'operatività di tale Banca dati (denominata "Banca dati nazionale degli operatori economici") occorre attendere l'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito decreto, e che, entro il 31 Dicembre 2016, lo stesso Ministero dovrà definire, in accordo con ANAC, le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate da quest'ultima;

Preso atto che, in base allo stesso art. 81 comma 2, fino all'adozione del suddetto decreto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici dovranno utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC

Rilevato, peraltro, che il sistema AVCPass, allo stato attuale, obbligatorio a soltanto agli appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, rappresenta per tale affidamento di modesta entità un eccessivo aggravio procedurale per la necessità di dover acquisire, in luogo dello SMART CIG, un CIG con tutti i connessi adempimenti in area SIMOG;

Preso atto, quindi, che, nel caso di specie, è opportuno procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale richiedendo, ai singoli Enti certificanti, il rilascio delle relative attestazioni;

Visto, inoltre, l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se "l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1" ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale " Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.;

Considerato che l'Ufficio Provveditorato ha avviato – nei confronti della MailUp S.p.A.. – le verifiche previste, ai fini del tempestivo rilascio delle relative attestazioni, come di seguito dettagliato:

- ✓ AGENZIA ENTRATE: prot. 3002
- ✓ ASL: prot. 3003
- ✓ CARICHI PENDENTI: prot. 3004
- ✓ CASELLARIO: prot. 3005
- ✓ DIREZIONE LAVORO: prot. 3007

Visto, inoltre, l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha comunque il diritto "...al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto";

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti d'ufficio, devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti d'ufficio, devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall'Anac;

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell'A.V.C.P. Delibera.n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa all'Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), , la quale, con riguardo all'art. 2 "Entità della contribuzione", ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00;

Acquisito, in considerazione dell'esiguità dell'importo, lo SMART CIG NUM Z4322AE4AF gestibile con procedura semplificata;

Vista l'istruttoria curata da Andrea Taruffi, secondo del direttive del responsabile del procedimento, Luigi Pagliaro;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell'art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, Luigi Pagliaro quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) e art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, alla MailUp S.p.A. con sede legale in Viale Francesco Restelli, 1 - 20124 MILANO MI P.IVA e C.F. 01279550196 il rinnovo del servizio MailUP Console - SMARTCIG Z4322AE4AF per il periodo dal 20.03.2018 al 19.03.2019 al prezzo di euro 367,00 + IVA, per un totale di euro 447,74 in accettazione del preventivo n. SS00437/0318 del 07.03.2018 acquisito agli atti con prot. n. 3113 del 08.03.2018;

Di quantificare in complessivi € 447,74 la spesa necessaria al servizio in oggetto, e di utilizzare, per tale somma, il budget del corrente esercizio a valere sul conto:
325046 Oneri informatizzazione – canoni e consumi
CDC D004 Ufficio Stampa;

Di dare mandato all'Ufficio Comunicazione di procedere, a norma della Legge 136/2010, a comunicare alla MailUp S.p.A, il presente affidamento, indicando lo SMARTCIG Z4322AE4AF e richiedendo alla stessa di riportarlo su ogni futura documentazione afferente l'incarico/appalto in argomento;

Di dare mandato all'Ufficio Comunicazione di acquisire, entro e non oltre 5 giorni dalla nota di affidamento, gli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c ex Legge 136/2010;

Di dare atto che la verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 nei confronti della suddetta impresa è stata già avviata;

Di dare mandato all'Ufficio Comunicazione di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell' Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 a conferire l'incarico con esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea fattura elettronica previa verifica della regolarità contributiva, nel termine di 30 giorni dalla data di acquisizione di idonea fattura

Di ritenere sufficiente - ai fini dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente provvedimento solo sul sito camerale alla sezione Trasparenza — alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.

- Disponibilità iniziale	€	2500.0
- Variazioni	€	0.0
- Disponibilità attuale	€	2500.0
- Codice centro di costo		D004
- Denominaz.centro di costo		Ufficio Stampa
- Codice conto		325046
- Denominaz.conto		Oneri informatizzazione - Canoni e consumi
- Numero prenotazione		2018/67
- Importo prenotazione	€	447.74
- Disponibilità residua	€	2052.26

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Monzillo

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."